

R.G. n. 21/2022



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da

CUPEK WOJCIECH BARTLOMIEJ nato a Zywiec (Polonia) il 23/08/1978 (c.f. CPKWCC78M23Z127R)

CUPEK BARBARA (già Witos) nata a Nieleadwia (Polonia) il 16/10/1979 (c.f. CPKBBR79R56Z127)

coniugi, entrambi residenti a Forlì via Cervese n. 190/L, rappresentati e difesi dall'Avv. Walter Enzo Persichilli (c.f. PRSWTR71M11H501M), con studio in Forlì, via Bruni 34

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 13/07/2022 dai coniugi **CUPEK WOJCIECH BARTLOMIEJ** e **CUPEK BARBARA** (già Witos), ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012 in ambito familiare;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA in persona della dott.ssa Costanza Mariani, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a



quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza, oltre che all'ammissibilità di un ricorso congiunto.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che l'art. 7-bis, introdotto con le modifiche apportate alla l. 3/2012 dalla l. 176/2020, ha previsto la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. Trattandosi di articolo inserito tra le disposizioni generali della l. 3/2012, si ritiene che le procedure familiari siano ammissibili non solo per il piano del consumatore e l'accordo di composizione ma anche per le procedure di liquidazione dei beni, alternative alle prime, in assenza di una espressa indicazione contraria e non essendo dirimente né preclusivo il contenuto dell'ultimo periodo del comma 5 del citato articolo, nel quale si prevede che ove il debitore non sia un consumatore debbano applicarsi al progetto unitario le disposizioni sull'accordo di composizione. Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore.

Nel caso in esame i due ricorrenti sono conviventi e vi è anche l'origine comune dell'indebitamento, derivante dal mutuo ipotecario contratto sull'unico immobile di cui i due coniugi sono comproprietari in ragione di $\frac{1}{4}$ ciascuno.

Sussiste inoltre la competenza territoriale posto che i ricorrenti risiedono a Forlì.

Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va rilevato che i ricorrenti non risultano soggetti o assoggettabili ad altre procedure concorsuali.

Cupek Barbara non ha mai svolto attività d'impresa.

Quanto a Cupek Wojciech Bartłomiej, la ditta individuale di cui era titolare (REA FO-402978 p. IVA 04335950400) è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18/01/2021 ed è dunque decorso il termine annuale per l'assoggettabilità a fallimento (ora liquidazione giudiziale).

Non risulta inoltre che i due ricorrenti abbiano fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.



Sussiste anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la rilevante difficoltà di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria dei ricorrenti ammonta a € 166.794,70, di cui ben € 166.176,70 relativi al residuo debito per mutuo ipotecario contratto con Banca di Forlì Credito Cooperativo nel 2008, in solido tra loro e con Vetricini Angelo, ora ceduto a BCC NPLS 2018 S.r.l. (il restante importo di € 618 è in capo al Comune di Forlì).

Il patrimonio è costituito unicamente dalla proprietà, per la quota di $\frac{1}{2}$ in regime di comunione legale, dell'immobile sito a Forlì, via Zignana n. 6, censito al foglio 37, p.lla 5 sub. 5 e 6, oltre a corte comune censita al sub. 4, sul quale grava l'ipoteca ed oggetto di pignoramento immobiliare (procedura RGE 138/2020), il cui valore - trattandosi di edificio fatiscente acquistato nel 2008 con l'intento di ristrutturarlo e realizzarvi due unità abitative - è stato stimato nelle condizioni attuali in € 90.00, con riferimento alla quota dei due ricorrenti.

I due ricorrenti sono inoltre titolari di redditi da lavoro dipendente, pari all'attualità, a complessivi € 1.572 netti mensili, con cui devono provvedere al mantenimento del nucleo familiare composto anche da due figli minori e al pagamento del canone di locazione di € 580 mensili.

Nominativo	Buste paga nette 1° semestre 2022	da CU 2022		Unico 21 (C. Bartolomej) CU 2021 (C. Barbara)		Unico 20 (C. Bartolomej) CU 2020 (C. Barbara)		Unico 19 (C. Bartolomej) CU 2019 (C. Barbara)		Retribuzione netta 2022	Retribuzione media netta 21-20-19
		Reddito lordo	Reddito netto	Reddito lordo	Reddito netto	Reddito lordo	Reddito netto	Reddito lordo	Reddito netto		
Cupek Bartolomej	1.406	10.735	10.023	7.686	6.917	20.210	17.734	28.909	23.550	1.406	1.213
Cupek Barbara	166,4	2.082	1.603	975	751	608	468	913	913	166	78
Totale	1.572	12.817	11.626	8.661	7.668	20.818	18.202	29.822	24.463	1.572	1.291

Non può dunque dubitarsi che i ricorrenti si trovino in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui dispongono non sia sufficiente per far fronte al regolare pagamento dei debiti accumulati.

Si osserva, infatti, che ancorché del debito per mutuo di ca. € 166.000 debba rispondere anche



il coobbligato Vetricini Angelo e che il valore dell'immobile in base alla perizia di stima prodotta sia astrattamente superiore (indicato in € 180.000), è di tutta evidenza che in sede di vendita coattiva, tenuto conto anche dei costi da sostenere e dai possibili ribassi, non sarà verosimilmente possibile ricavare una somma sufficiente all'integrale estinzione del debito verso BCC NPLS 2018. Dall'atto di pignoramento emerge inoltre che il mutuo è stato passato a sofferenza sin dal dicembre 2016, a riprova che anche il coobbligato Vetricini è da tempo inadempiente.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale dei due coniugi.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Costanza Mariani, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è stata causata dalla non fortunata iniziativa imprenditoriale dei coniugi Cupek e del Vetricini che nel 2008 hanno acquistato un vecchio immobile mediante accensione di un mutuo di € 200.000 con Banca di Forlì con l'intento di demolirlo e costruirvi due appartamenti. La società Edile VMV S.r.l., costituita nel 2007 e di cui Cupek era socio al 40%, non è stata tuttavia in grado di generare i ricavi sperati, anche a seguito della grave crisi del settore immobiliare e del fallimento di una committente (Nuova Piramide) con mancato recupero del credito di ca. € 36.000. Anche la ditta individuale avviata dal Cupek nel 2018, dopo la messa in liquidazione della società, non ha avuto migliori risultati, tanto che nel 2021 è stata cancellata dal registro delle imprese e il Cupek è stato assunto come lavoratore dipendente. La situazione di sovraindebitamento dei coniugi Cupek non appare dunque imputabile a loro negligenza e non vi sono elementi per affermare che il mutuo, costituente sostanzialmente l'unico debito, sia stato contratto con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) **ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di



far fronte alle obbligazioni assunte è legata al negativo andamento delle attività imprenditoriali svolte dal Cupek e dagli attuali non elevati redditi percepiti dai due ricorrenti, appena sufficienti a garantire il mantenimento della famiglia, composta anche da due figli minori.

c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** non vi sono protesti a carico dei ricorrenti né debiti con l'Erario o carichi pendenti; l'unica procedura è quella immobiliare avviata nel 2020 dal creditore ipotecario;

d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio;

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta dai ricorrenti risulta ammissibile benché vi sia un unico bene da liquidare, l'immobile già pignorato, consentendo di apprendere, oltre al ricavato dalla vendita, anche gli ulteriori crediti derivanti dai rimborsi fiscali già richiesti (credito di € 32.057 derivante dalla chiusura della ditta individuale, chiesto a rimborso il 25/11/2021; credito di € 4.831,76 derivante dalla liquidazione della quota societaria, chiesto a rimborso con le dichiarazioni fiscali 2021), oltre alla quota di parte del reddito familiare. Con la presente procedura, infatti, oltre a procedere ad una precisa ricostruzione del passivo, alla verifica dei crediti e distribuzione tra i creditori, nel rispetto della *par condicio*, di quanto ricavato dalla liquidazione dell'attivo, sarà consentito ai due debitori, in presenza di tutte le condizioni previste, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Con la liquidità così ricavata, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, mediante riparti parziali. A tal fine si ritiene opportuno sin da ora



evidenziare che il nominando Liquidatore dovrà ben valutare l'opportunità di subentrare nella procedura esecutiva già pendente RG 138/2020, atteso che in essa l'immobile è pignorato per l'intero e sarà dunque possibile procedere più celermente alla sua vendita e all'incameramento della quota di spettanza dei due ricorrenti, mentre nella presente procedura potrebbe essere liquidata la sola quota del 50%, con evidente anti-convenienza e maggior difficoltà di vendere una quota indivisa.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso e ritenute consone, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità dei due coniugi l'intero importo delle retribuzioni come attualmente percepite, al netto della somma mensile di € 100 che dovrà essere versata al Liquidatore per i 4 anni di durata prevista della procedura.

Non emergendo la presenza di atti in atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **CUPEK WOJCIECH BARTLOMIEJ** nato a Zywiec (Polonia) il 23/08/1978 (c.f. CPKWCC78M23Z127R) e **CUPEK BARBARA** (già Witos) nata a Nieleadwia (Polonia) il 16/10/1979 (c.f. CPKBBR79R56Z127), coniugi, entrambi residenti a Forlì via Cervese n. 190/L

nomina

quale liquidatore l'OCC-Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa



COSTANZA MARIANI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;



che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che i due coniugi ricorrenti potranno trattenere per le necessità familiari l'intero importo delle retribuzioni come attualmente percepite, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 100 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che i debitori verseranno mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni ed incasso dei crediti

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;



- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14^{octies} nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione, compresi quelli dei professionisti che hanno assistito il debitore nell'accesso alla procedura se non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14^{novies};
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14^{decies}, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14^{sexies} e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentirne la sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tale procedura ai sensi dell'art. 14^{novies} comma 2 l. 3/2012, invitando sin da ora il Liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione al fine di procedere alla vendita in tale sede dell'intero immobile e ad apprendere poi la quota di spettanza dei due debitori ricavata dalla vendita, opzione per la quale si rilascia l'autorizzazione stante l'evidente convenienza.

Si comunichi ai ricorrenti, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 26 luglio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

